



## **GIUNTA COMUNALE**

### ***Deliberazione***

N. 67

del 28/03/2018

OGGETTO: **PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI MARCIGNANA E LA FRAZIONE DI TINAIA FINO AL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO. AVVIO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT-PPR E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA A VAS AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3TER DELLA LRT 10/2010.**

L'anno 2018 il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 15:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

<b>Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
MORI FRANCO	Vice Sindaco		X
BARSOTTINI FABIO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
CAPONI ELEONORA	Assessore		X
POGGI ARIANNA	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TADDEI ANDREA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con Delibera di Giunta Regionale n. 1267 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema di Accordo sulla realizzazione del sistema integrato ciclopista dell'Arno Sentiero di Bonifica, in attuazione della DGR 225/2014, tra la Regione Toscana, gli Enti Locali interessati e ANCI Toscana, inteso come prioritario per la realizzazione e il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse regionale;

Che con lo stesso schema di Accordo, sottoscritto tra le parti in data 24/02/2015, è stato stabilito che il progetto della ciclopista lungo l'Arno avesse un tracciato, con inizio dalla stazione ferroviaria di Montelupo F.no, e termine, al confine con il Comune di San Miniato nella frazione di Marcignana, e che il Comune di Empoli ne fosse l'Ente capofila;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 31/05/2016 è stato approvato il Piano della Mobilità Ciclabile di Empoli, denominato Biciplan, che prevede tra i percorsi ciclabili quello della Ciclopista dell'Arno;

Che il Comune di Montelupo Fiorentino, con propria delibera G.C. n. 44 del 26/05/2016, ha approvato il progetto definitivo del tratto di ciclopista che ricade sul territorio del Comune di Montelupo F.no, denominato "Piano Ciclabile Comunale – Ciclopista dell'Arno – Opere di completamento e manutenzione straordinaria – 1° stralcio – Collegamento Tinaia (Empoli) – Stazione RFI", relativo alle opere complementari necessarie a dare continuità al percorso dal confine con il Comune di Empoli (Tinaia) alla Stazione Ferroviaria di Montelupo F.no, per un importo di € 425.000,00;

Che, analogamente, con delibera G.C. n. 67 del 12/04/2017, il Comune di Empoli ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo del tratto di ciclopista che ricade sul proprio territorio denominato "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la Frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo F.no", per l'importo complessivo di € 1.225.000,00 IVA compresa;

Che tali interventi rientrano nel progetto complessivo dell'opera "Realizzazione del sistema integrato ciclopista dell'Arno - sentiero della Bonifica dalla stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino al confine con la provincia di Pisa" e quindi inclusi all'interno del quadro economico generale di importo complessivo di € 1.650.000,00, come specificato nell'atto deliberativo n. 67/2017 sopra citato;

Considerato:

Che la Regione Toscana non ha emesso, in riferimento a quanto precisato nell'Accordo, il decreto di impegno di spesa a copertura del progetto "Realizzazione del sistema integrato ciclopista dell'Arno - sentiero della Bonifica dalla stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino al confine con la provincia di Pisa";



Che, pertanto, in assenza di tale impegno non è stato possibile procedere con l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera come da cronoprogramma previsto nell'Accordo;

Considerato inoltre:

Che la Regione Toscana con nota prot. 28178 del 08/05/2017 ha chiarito che per esigenze di equilibrio del bilancio regionale, l'effettiva copertura finanziaria necessaria al finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nell'Accordo medesimo non può essere garantita dal bilancio regionale, così come previsto dall'art. 3 dell'Accordo, e che pertanto il fabbisogno finanziario necessario verrà coperto tramite contributi previsti dalle due procedure di manifestazione di interesse a sostegno di interventi per la mobilità sostenibile, individuate dalla stessa Regione in data 12/12/2016 con propri atti n. 1290 e 1291, e precisamente:

- POR CReO FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 sub a) - Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali. Procedura 1 - "Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali - Piste ciclabili di interesse regionale, Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno e Sentiero della Bonifica";

- POR CReO FESR 2014-2020 - Azione 4.6.1 sub b) - Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: azioni integrate per la mobilità.

Che possono beneficiare del contributo regionale di cui sopra quegli interventi realizzati nei comuni toscani compresi nelle Functional Urban Areas (FUA) derivanti dai Sistemi locali del lavoro (SSL) identificati sulla base del Censimento Istat 2001, nei quali sia presente una stazione/fermata del servizio ferroviario regionale o del servizio tramviario, coerentemente con quanto disposto dal POR CReO 2014-2020;

Dato atto:

Che il Comune di Empoli rientra tra questi comuni toscani;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 12/05/2017 è stato approvato il progetto integrato CICL.E.M., composto da n. 4 lotti, per complessivi € 2.445.000 (duemilioniquattrocentoquarantacinquemila), e precisamente:

- **Lotto 1:** progetto definitivo della Ciclopista dell'Arno che comprende il tratto del Comune di Empoli "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo Fiorentino" e quello del Comune di Montelupo F.no "Piano Ciclabile Comunale – Ciclopista dell'Arno – Opere di completamento e manutenzione straordinaria – 1° stralcio – Collegamento Tinaia (Empoli) – Stazione RFI" per un importo complessivo di € 1.650.000,00;

- **Lotto 2:** progetto definitivo di "Realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via Bisarnella e Viale Petrarca" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 26/04/2017 per un importo complessivo di € 250.000,00;



- **Lotto 3:** progetto esecutivo di "Realizzazione della pista ciclabile bidirezionale di collegamento tra Piazza della Vittoria e Piazza Don Minzoni" approvato con determina dirigenziale n. 1046 del 02/12/2015 per un importo complessivo di € 95.000,00;

- **Lotto 4:** progetto esecutivo di "Ristrutturazione dell'innesto della Via F.lli Cervi con la SS67 in corrispondenza della via delle Croci con una intersezione a rotatoria" approvato con delibera di Giunta Comunale del Comune di Montelupo F.no n. 110 del 15/12/2016 per un importo complessivo di € 450.000,00;

Che con lo stesso atto è stato stabilito di aderire con il progetto CICL.E.M. alla manifestazione di interesse regionale POR CreO FESR 2014-2020 Azione 4,6,4 sub a) - Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali. Procedura 1 - "Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali - Piste ciclabili di interesse regionale, Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno e Sentiero della Bonifica" approvata con decreto dirigenziale n. 14613 del 20/12/2016;

Rilevato che con il Decreto Dirigenziale n. 12206 del 22 agosto 2017 la Regione Toscana ha approvato la graduatoria finale di merito, contenente i progetti ammessi, con l'indicazione del contributo di cofinanziamento POR;

Che il progetto CICL.E.M. risulta ammesso a finanziamento;

Che l'ammontare del contributo massimo concedibile da parte della Regione ammonta a circa il 60% dell'importo totale (€ 1.450.000 sui complessivi € 2.445.000);

Che la rimanente cifra troverà copertura finanziaria con risorse del comune di Montelupo F.no e del comune di Empoli;

Visti e richiamati i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Empoli e, precisamente:

- Il Piano Strutturale, approvato con delibera del Consiglio Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT n. 18 del 3 maggio 2000;
- La variante di minima entità al Piano Strutturale ed il 2° Regolamento urbanistico approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013 e divenuti efficaci con la pubblicazione sul BURT n. 52 del 24 dicembre 2013;
- La variante a carattere redazionale delle Norme Tecniche Attuative del II° RU, approvata con deliberazione 20 giugno 2017, n. 49, efficace dal 25 agosto 2017 (decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Burt, avvenuta il 9 agosto 2017, n. 32, parteII);

Dato atto:

Che il Regolamento Urbanistico comunale è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conformemente a quanto disposto dal titolo II del dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12



febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

Che la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con la medesima Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente);

Atteso:

Che il progetto prevede interventi su aree di proprietà privata ed è pertanto necessario attivare il procedimento di esproprio;

Che il Decreto di esproprio, giusto il DPR 327/2001, può essere emanato qualora l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico, sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio e sia stata dichiarata la pubblica utilità;

Che le opere progettate non sono espressamente previste nel vigente Regolamento Urbanistico e le aree da acquisire per la loro realizzazione non sono attualmente assoggettate al vincolo preordinato all’esproprio;

Che un bene è sottoposto a vincolo espropriativo quando diventa efficace l’atto di approvazione del Piano Urbanistico, ovvero una sua variante che preveda l’opera da realizzare;

Che la variante al Regolamento Urbanistico è pertanto necessaria per la pianificazione degli interventi sopra descritti;

Che il vincolo può essere, altresì, imposto ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DPR 327/2001 con le modalità e secondo le procedure di cui al successivo articolo 19, che al comma 3 stabilisce: *“l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”*;

Richiamato, pertanto, l’art. 34 della LRT 65/2014, che definisce la procedura per le *“varianti mediante approvazione del progetto”*;

Rilevato, altresì:

Che la variante ricade in parte in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42 del 22/01/2004 – Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;

Che il progetto esaminato dalla Commissione Comunale del Paesaggio in data 14 novembre 2017 è stato ritenuto non pregiudizievole per la conservazione dei valori paesaggistici e rispettoso degli indirizzi e le prescrizioni d’uso contenute nel PIT con valenza paesaggistica;

Che in riferimento all’integrazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con DCR 37/2015 e pubblicato sul BURT n. 28 del 20 maggio 2015, la variante in oggetto, per il



proprio ambito di riferimento (ambito 5), è soggetta alla procedura di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT in quanto interessa beni paesaggistici;

Che, in ragione di quanto sopra, occorre avviare il procedimento di adeguamento della Variante al RU, finalizzata alla *“Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo Fiorentino”*, al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 20 e con le procedure di cui all'art. 21 della *“Disciplina del Piano”* e dell'art. 32 della L.R.T. 65/2014, nel rispetto dell'accordo tra MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 16.12.2016;

Che, contestualmente, all'avvio della procedura di cui all'art. 21 della *“Disciplina del Piano”*, è altresì, necessario dare avvio alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R.T. 10/2010;

Che, in conformità ai disposti di cui all'art. 5, comma 3ter della LRT 10/2010, nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente, presentando una relazione motivata all'autorità competente;

Dato atto:

Che la variante, sebbene localizzata in parte all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, non comporta impegno di suolo non edificato e non riguarda la previsione di grandi strutture di vendita, trattandosi di una infrastruttura a raso, eseguita con pavimentazione naturale, dal basso impatto ambientale;

Che, da quanto sopra evidenziato, non risulta, pertanto, necessaria l'attivazione della Conferenza di copianificazione;

Considerato altresì:

Che ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed art. 34 della LRT n° 65/2014, l'efficacia dell'atto di approvazione del suddetto progetto costituirà adozione alla variante per la conseguente apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Che l'imposizione del vincolo espropriativo coinvolge un numero di destinatari superiore a 50, per cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 2 DPR 327/2001, non è stata effettuata comunicazione personale ma affisso pubblico avviso all'Albo Pretorio del Comune di Empoli e la pubblicazione sul sito informatico della Regione Toscana ([www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) – avvisi pubblici-) nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale;



Che i proprietari dei terreni interessati dal procedimento di variante è stata riconosciuta la facoltà di formulare osservazioni scritte, in merito all'apposizione del vincolo, entro e non oltre il termine di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 26/02/2018;

Che ricorrano le condizioni per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 34 della LRT 65/2014;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Richiamati:

- Il DPR n. 327/2001 "Teso unico sugli espropri";
- la LRT 65/2014 "Norme sul governo del territorio";
- la LRT 30/2005 " Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 12 aprile 2017 relativa alla approvazione in linea tecnica del progetto definitivo della pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al comune di Montelupo Fiorentino;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 12/05/2017 di adesione alla manifestazione di interesse POR CREO FESR 2014-2020 AZIONE 4.6.4 SUB A) e AZIONE SUB B), con il progetto CICLE.M;

Preso atto della Relazione motivata di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS di cui all'art. 17 c. 3ter della LRT 10/2010, redatto e sottoscritto dall'Arch. Paolo Pinarelli (Allegato A);

Visto il progetto redatto dall'UTC è composto da:

- relazione tecnica modificata
- computo metrico estimativo modificato
- elenco prezzi
- tavola 00 – tracciato completo
- tavola 01
- tavola 02
- tavola 03
- tavola 03A
- tavola 03B
- tavola 04
- tavola 05
- tavola 06
- tavola 07
- tavola 07A
- tavola 08
- tavola 09
- tavola 09A
- tavola 10 – sezioni
- tavola 11 – tracciato completo con indicazione segnaletica



Ravvisata la necessità di procedere all'avvio al procedimento di adeguamento della Variante al RU finalizzata alla realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo Fiorentino, al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 20 e con le procedure di cui all'art. 21 della "Disciplina del Piano" e dell'art. 32 della L.R.T. 65/2014 nel rispetto dell'accordo tra MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 16.12.2016, nonché contestualmente di avviare le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi dell'art. 5 comma 3ter della L.R.T. 10/2010;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch. Paolo Pinarelli;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte integrante del presente provvedimento; A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la relazione motivata di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS di cui all'art. 5 c. 3ter della LRT 10/2010 (Allegato A), redatta e sottoscritta dall'Arch. Paolo Pinarelli;
3. Di dare atto che la variante non incide sulla disciplina di piano già sottoposto a VAS, e come tale rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 5 c. 3ter della LRT 10/2010;
4. Di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, finalizzato alla realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo Fiorentino, come dettagliato nella documentazione allegata alla presentazione deliberazione, dando mandato al proponente di richiede all'autorità competente la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata, mediante trasmissione alla stessa della relazione motivata di cui al punto 2;
5. Di avviare contemporaneamente il procedimento di adeguamento della Variante al RU finalizzata alla realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo Fiorentino, al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 20 e con le procedure di cui all'art. 21 della "Disciplina del Piano" e dell'art. 32 della L.R.T. 65/2014, nel rispetto dell'accordo tra MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 16.12.2016;





6. Di disporre la trasmissione del presente atto, completo di tutti gli allegati, alla Regione Toscana, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e alla Città Metropolitana di Firenze;
7. Di dare atto l'avvio del procedimento di assoggettabilità a VAS non ha aspetti di natura contabile, e che l'atto che avrà valore ai fini contabili sarà l'approvazione del progetto definitivo, che potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della suddetta verifica di assoggettabilità;
8. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

### **Indi la Giunta Comunale**

In ragione della necessità di concludere quanto prima la procedura di approvazione della variante in oggetto;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

### **d e l i b e r a**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Brenda Barnini

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

